Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 125

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 17 maggio 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-351
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1962

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 aprile 1962, n. 230.
Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, salvo le eccezioni appresso indicate.

E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto:

a) quando ciò sia richiesto dalla speciale natura dell'attività lavorativa derivante dal carattere stagionale della medesima;

b) quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, semprechè nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione;

c) quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale;

d) per le lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate e limitatamente alle fasi complementari od integrative per le quali non vi sia continuità di impiego nell'ambito dell'azienda;

e) nelle scritture del personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli.

L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto.

Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore.

La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro puramente occasionale non sia superiore a dodici giorni lavorativi.

L'elenco delle attività di cui al secondo comma, lettera *a*), del presente articolo sarà determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge. L'elenco suddetto potrà essere successivamente modificato con le medesime procedure. In attesa dell'emanazione di tale provvedimento, per la determinazione di dette attività si applica il decreto ministeriale 11 dicembre 1939 che approva l'elenco delle lavorazioni che si compiono annualmente in periodi di durata inferiore a sei mesi.

Art. 2.

Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, eccezionalmente prorogato, non più di una volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga sia richiesta da esigenze contingenti ed imprevedibili e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato, ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente.

Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il contratto si considera a tempo indeterminato fin dalla data della prima assunzione del lavoratore.

Il contratto si considera egualmente a tempo indeterminato quando il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di quindici ovvero trenta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata rispettivamente inferiore o superiore a sei mesi e, in ogni caso, quando si tratti di assunzioni successive a termine intese ad eludere le disposizioni della presente legge.

Art. 3.

L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle condizioni che giustificano sia l'apposizione di un termine al contratto di lavoro sia l'eventuale temporanea proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro.

Art. 4.

E' consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, purchè di durata non superiore a cinque anni, con i dirigenti amministrativi e tecnici, i quali possono, comunque, recedere da essi trascorso un triennio e osservata la disposizione dell'articolo 2118 del Codice civile.

Art. 5.

Al prestatore di lavoro, con contratto a tempo determinato, spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori regolamentati con contratto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.

Alla scadenza del contratto verrà corrisposto al lavoratore un premio di fine lavoro proporzionato alla durata del contratto stesso, e pari alla indennità di anzianità prevista dai contratti collettivi.

Art. 6.

Sono esclusi dalla disciplina della presente legge i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e salariati fissi comunque denominati, regolati dalla legge 15 agosto 1949, n. 533, e successive modificazioni.

Art. 7.

Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dall'articolo 5 della presente legge il datore di lavoro è punito con una ammenda da lire 5.000 a lire 100.000 per ogni lavoratore cui si riferisce la inosservanza stessa.

Art. 8.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita attraverso l'Ispettorato del lavoro.

Art. 9.

L'articolo 2097 del Codice civile è abrogato.

Art. 10.

Entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta congiunta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per la riforma burocratica, saranno emanate le norme per adeguare la disciplina dei contratti di lavoro dei lavoratori assunti a termine dalle Amministrazioni statali e dalle Aziende autonome dello Stato, alle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI — BERTINELLI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 27 aprile 1962, n. 231.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, per la cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni contenute negli articoli 5, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sono abrogate.

Art. 2.

L'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è sostituito dai seguenti:

« Nella attuazione delle presenti norme deve essere esclusa dalla cessione in proprietà una quota pari al venti per cento degli alloggi di proprietà delle Province, dei Comuni, degli Istituti autonomi per le case popolari, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed una quota pari al trenta per cento degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato.

Coloro i quali restano esclusi dalla possibilità di riscatto a causa della costituzione della quota di riserva prevista dal precedente comma hanno diritto di priorità nelle successive assegnazioni di alloggi a riscatto ».

L'articolo 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è sostituito dal seguente:

« Le attribuzioni previste dal precedente comma spettano al Ministro per i trasporti, per quanto riguarda gli alloggi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ed al Ministro per le poste e le telecomunicazioni, per quanto riguarda gli alloggi dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ».

Art. 3.

L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è sostituito dal seguente:

« Hanno diritto alla cessione in proprietà coloro i quali sono assegnatari di case contemplate dalla presente legge ».

Art. 4.

L'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è sostituito dal seguente:

« Il prezzo di cessione degli alloggi è dato dal valore venale degli alloggi stessi al momento nel quale gli enti interessati deliberano la cessione, ridotto del trenta per cento, nonchè di un ulteriore 0,25 per cento per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio da parte del richiedente ».

Art. 5.

All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è aggiunto il seguente comma:

« Per gli edifici costruiti con il contributo dello Stato ed ultimati dopo il 1° luglio 1961 il valore venale degli alloggi deve essere pari al costo al netto dei contributi statali ».

Art. 6.

Il tasso d'interesse per il pagamento rateale del prezzo degli alloggi fissato dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è stabilito nella misura del cinque per cento.

Il prezzo di cessione non può essere inferiore alla somma occorrente agli enti proprietari per recuperare gli apporti di carattere patrimoniale per la realizzazione degli alloggi e per estinguere i residui debiti contratti da essi per la costruzione di ogni singolo alloggio, al netto dei contributi dello Stato.

La valutazione degli apporti di cui al comma precedente sarà effettuata, nel caso di apporti in danaro, al valore nominale e, nel caso di apporto di natura reale, mediante stima, al valore del giorno della deliberazione di cessione, da parte della Commissione provinciale di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

Art. 7.

L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è sostituito dal seguente:

« Gli Enti interessati danno notizia degli alloggi compresi nella quota di riserva ai rispettivi assegnatari mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Gli assegnatari degli alloggi non compresi nella quota di riserva, anche se di nuova costruzione, possono chiedere la cessione in proprietà dell'alloggio del quale sono in godimento.

Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento all'ufficio locale dell'ente che gestisce gli alloggi e debbono essere accompagnate, a pena di inammissibilità, da un deposito di lire 5.000 in conto delle spese contrattuali. Il deposito è incamerato dall'ente proprietario qualora l'aspirante receda dalla richiesta cessione ed è, invece, restituito a chi non potesse conseguire la cessione per carenza di titolo.

In caso di decesso dell'aspirante, il coniuge, i discendenti entro il 3° grado e gli ascendenti conviventi con l'aspirante stesso possono confermare la domanda entro 30 giorni dall'evento.

Gli enti interessati, ricevuta la richiesta di cessione, comunicano all'inquilino, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il valore venale dell'alloggio determinato dalla Commissione provinciale e quindi provvedono, entro 60 giorni, alla stipula del contratto.

Coloro che non esercitano la facoltà di riscatto conservano il godimento dell'alloggio in locazione semplice.

Ove si tratti di alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, nonchè dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, il diritto di cui al comma precedente è esteso agli assegnatari collocati in pensione o, in caso di morte dell'assegnatario, al coniuge superstite, ai discendenti entro il terzo grado e agli ascendenti, purchè conviventi con l'assegnatario all'atto della morte e fino a tanto che non godano della autonomia economica prevista alla lettera *a*) dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 ».

Art. 8.

Il secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è sostituito dal seguente:

« Il divieto stabilito dal comma precedente non si applica nel caso di pagamento rateale che abbia una durata uguale o superiore ai 15 anni ».

Il quarto comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è sostituito dai seguenti:

« Gli acquirenti hanno facoltà di affittare l'alloggio in caso di collocamento a riposo, di trasferimento di residenza di ufficio, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previo consenso del Ministro per i lavori pubblici o del direttore generale delle Ferrovie dello Stato, per gli alloggi costruiti dalle Ferrovie dello Stato stesse, i quali possono delegare tale facoltà ai rispettivi organi periferici dipendenti.

Il consenso si intende tacitamente accordato nel caso che entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda non sia stata comunicata risposta ».

L'ultimo comma dello stesso articolo 16 è abrogato.

Art. 9.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sono sostituiti dai seguenti:

« A decorrere dal mese successivo alla data di sottoscrizione dei contratti di vendita degli alloggi di uno stabile l'amministrazione di questo passa al condominio costituito in base alle vigenti norme del Codice civile.

L'Assemblea del condominio stabilirà il regolamento sulla scorta di uno schema predisposto dal Ministero dei lavori pubblici.

Tale regolamento dovrà avere l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, che si intenderà tacitamente accordata dopo 90 giorni dalla trasmissione ».

Art. 10.

L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è sostituito dal seguente:

« Gli Enti in previsione della vendita da effettuare dei vari alloggi, possono chiedere ed ottenere dall'Istituto mutuante il piano di ripartizione del debito riferentesi agli alloggi medesimi.

Estinta la quota del debito gravante su un alloggio, l'Istituto mutuante, anche se non risultasse estinta la quota di debito corrispondente al contributo statale, provvederà alla riduzione dell'ipoteca gravante sullo stabile del quale fa parte l'alloggio medesimo, sia riducendo la somma per cui era stata presa l'iscrizione dell'ammontare della quota di debito pagata sia restringendo l'ipoteca stessa agli alloggi dello stabile per i quali il debito continua a sussistere.

In deroga all'articolo 12 del testo unico sulle leggi del credito fondiario 16 luglio 1905, n. 646, gli Istituti di credito fondiario sono autorizzati a tenere in circolazione, anche senza l'assistenza dell'iscrizione ipotecaria, le cartelle emesse per la parte del debito da estinguere con il contributo statale in quanto garantito dal contributo stesso.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili agli alloggi assegnati, con patto di futura vendita e di riscatto, da tutti gli enti e società indicati nell'articolo 16 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dall'articolo 2 della legge 2 luglio 1949, n. 408 ».

Art. 11.

Il terzo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è sostituito dai seguenti:

« Le somme ricavate dall'alienazione di tutti gli altri alloggi saranno versate in conti correnti speciali presso la Cassa depositi e prestiti per essere destinate:

a) per estinzione delle rate residue dei mutui gravanti sugli alloggi alienati al netto dei contributi statali, che continueranno ad essere corrisposti all'ente finanziatore da parte del Ministero dei lavori pubblici;

b) per estinzione di altre passività di gestione inerenti agli alloggi alienati;

c) per costruzione di nuovi alloggi di tipo popolare da parte degli enti già proprietari degli alloggi alienati.

La costruzione di nuovi alloggi di cui alla lettera *c*) sarà effettuata in base a programmi esecutivi da approvarsi dal Ministro per i lavori pubblici ».

Art. 12.

Il secondo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è sostituito dal seguente:

« Hanno diritto alla cessione in proprietà dell'alloggio tutti coloro che ne sono tuttora in godimento ».

L'ultimo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è sostituito dal seguente:

« Il prezzo di cessione degli alloggi è dato dal valore venale di esso al momento della domanda di cessione, ridotto dal 40 per cento, nonchè di un ulteriore 0,50 per cento per ogni anno di effettiva occupazione ».

Art. 13.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sono sostituiti dai seguenti:

« Le cooperative già costituite ai sensi dell'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e che abbiano usufruito del contributo dello Stato per la costruzione di alloggi, possono trasformarsi in cooperative a proprietà individuale mediante deliberazione dell'assemblea dei soci.

L'assegnatario di alloggio di cooperativa a proprietà indivisa ha comunque il diritto di ottenere il riscatto dell'alloggio costruito con il contributo dello Stato e di cui egli è assegnatario, alle condizioni previste dalla presente legge per gli alloggi degli Istituti delle case popolari.

La misura del contributo dello Stato da considerarsi nella determinazione del prezzo di cessione degli alloggi di cui ai commi precedenti sarà quella risultante dai piani finanziari approvati dai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici.

Alle cooperative a proprietà indivisa che si trasformano in cooperative a proprietà individuale avvalendosi della facoltà prevista dal presente articolo si applicano, se del caso, le disposizioni dell'articolo 139 del testo unico suddetto ».

Art. 14.

L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è sostituito dal seguente:

« Gli alloggi costruiti o da costruire ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, e tutti gli altri alloggi costruiti a totale carico dello Stato per le categorie meno abbienti, nonchè gli alloggi costruiti dall'U.N.R.R.A.-Casas, anche con fondi E.R.P., vengono ceduti in proprietà in unica soluzione ovvero in non oltre 25 anni, in rate mensili costanti posticipate, senza interessi.

Il prezzo di cessione è pari al cinquanta per cento del costo di costruzione di ogni singolo alloggio ».

Art. 15.

Gli acquirenti degli alloggi di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, ed alla legge 1° luglio 1955, n. 556, non sono tenuti al pagamento di nessuna somma a titolo di rimborso degli oneri gravanti sull'Istituto autonomo per le case popolari di Messina per riparazioni eseguite a causa di danni di guerra.

L'Istituto autonomo per le case popolari di Messina è esonerato dal rimborso della quota della spesa sostenuta dallo Stato per il ripristino degli alloggi per terremotati di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, colpiti dagli eventi bellici.

La disposizione dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, si applica anche agli assegnatari di alloggi per terremotati di Reggio Calabria, nonchè di alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato costruiti a Messina e Reggio Calabria con i proventi dell'addizionale-terremoto.

Art. 16.

Per gli alloggi costruiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, si applicano le norme della presente legge, fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite dalle convenzioni approvate dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 17.

Resta ferma la validità dei bandi emanati alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, in deroga alle quote di riserva ivi previste, nonchè delle domande presentate a seguito della pubblicazione dei bandi stessi.

Gli Enti proprietari hanno diritto alla ricostituzione, ove necessario, della quota di riserva.

Art. 18.

Le disposizioni contenute negli articoli 13, 14, 15 e 16 della presente legge hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

Art. 19.

Le norme di cui agli articoli 4, 6 e 12, ultimo comma, sono applicabili, a richiesta degli assegnatari interessati, anche agli alloggi ceduti in proprietà, prima dell'entrata in vigore della presente legge, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

Art. 20.

L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è sostituito dal seguente.

« E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con le presenti norme ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO — BOSCO — TAVIANI — LA MALFA — TRABUCCHI — TREMELLONI — ANDREOTTI — MATTARELLA — SPALLINO — BERTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 marzo 1962.
Composizione della Commissione per il riparto degli utili delle lotterie nazionali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO, PER IL BILANCIO, PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il proprio decreto 25 agosto 1961, con il quale fu costituita la Commissione interministeriale per il riparto degli utili delle lotterie nazionali, a norma dell'art. 3 della legge citata;

Ritenuta l'opportunità di modificare la composizione della Commissione stessa in dipendenza delle intervenute variazioni nella composizione del Governo;

Viste le designazioni pervenute dai Ministeri interessati;

Decreta:

La composizione della Commissione per il riparto degli utili delle lotterie nazionali, costituita con decreto del 25 agosto 1961, è così modificata:

Delle Fave on. dott. Umberto, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presidente;

Bisori on. avv. Guido, Sottosegretario di Stato per l'interno;

Matteotti on. Giancarlo, Sottosegretario di Stato per il bilancio;

Pecoraro on. prof. dott. Antonio, Sottosegretario di Stato per le finanze;

Bovetti on. avv. Giovanni, Sottosegretario di Stato per il tesoro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 marzo 1962

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il bilancio
LA MALFA

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1962
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 364. — MASSIMO

(2877)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1962.
Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nel « XLIV Salone internazionale dell'automobile », che avrà luogo a Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli o disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XLIV Salone internazionale dell'automobile », che avrà luogo a Torino, dal 31 ottobre all'11 novembre 1962, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 4 maggio 1962

p. *Il Ministro*: CERVONE

(2880)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1962.
Revoca dell'Ordinanza di sanità n. 1 del 1962, riguardante le provenienze marittime ed aeree da Karachi (Pakistan).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Considerata l'avvenuta normalizzazione delle condizioni sanitarie della circoscrizione di Karachi;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con la legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Visto il regolamento di sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Vista l'Ordinanza di sanità n. 3 del 1961;

Decreta:

Art. 1.

L'Ordinanza di sanità n. 1 del 1962, concernente l'assoggettamento delle provenienze dalla circoscrizione di Karachi (Pakistan) alle misure contro il vaiuolo, è revocata.

Art. 2.

Gli Uffici dei medici provinciali e gli Uffici sanitari di confine sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 maggio 1962

Il Ministro: JERVOLINO

(2896)

DECRETO PREFETTIZIO 4 maggio 1962.

Sostituzione di componenti il Consiglio provinciale di sanità di Torino.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Visto il decreto 22 settembre 1961, n. 41054, relativo alla composizione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1961-63;

Viste le lettere 14 dicembre 1961, n. 384, e 11 aprile 1962, con le quali rispettivamente, l'architetto dottor Ferruccio Grassi ed il gr. uff. avv. Socrate Forni hanno rassegnato le loro dimissioni da « Componenti non di diritto » del Consiglio provinciale di sanità;

Vista la lettera 12 aprile 1962, n. 1318, con la quale il medico provinciale di Torino ha designato a segretario del predetto consesso il consigliere di 1ª classe del Ministero dell'interno, comandato in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Torino, dott. Salvatore Valenti, in sostituzione del dott. Enzo Colaiacomo, chiamato alle armi per servizio di leva;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione, per il restante periodo del triennio 1961-63, dei « Componenti non di diritto » del Consiglio provinciale di sanità dimissionari con altri esperti, l'uno in materia amministrativa e l'altro in ingegneria sanitaria, urbanistica ed in edilizia ospedaliera;

Sentito al riguardo il medico provinciale;

Visti gli articoli 12, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dall'architetto dott. Ferruccio Grassi e dal dott. gr. uff. avvocato Socrate Forni dall'ufficio di « Componenti non di diritto » del Consiglio provinciale di sanità.

Il comm. avv. Francesco Quaini e l'ing. Aldo Rondelli sono nominati « Componenti non di diritto » del Consiglio provinciale di sanità per lo scorcio del triennio 1961-63, quali esperti, rispettivamente, in materia amministrativa ed in ingegneria sanitaria, urbanistica ed in edilizia ospedaliera.

Le funzioni di segretario del Consiglio provinciale di sanità, già affidate al dott. Enzo Colaiacomo attualmente alle armi per servizio di leva, sono temporaneamente affidate al dott. Salvatore Valenti, consigliere di 1ª classe del Ministero dell'interno, comandato in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Torino.

Torino, addì 4 maggio 1962

Il prefetto: MIGLIORE

(2904)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Palermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 283, l'Amministrazione provinciale di Palermo viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.310.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2905)

Autorizzazione al comune di Patti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1962, registro n. 11 Interno, foglio n. 285, l'Amministrazione comunale di Patti (Messina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2906)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Spostamento del periodo di svolgimento dell'edizione invernale del Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento di Milano.

Il Comitato organizzatore del Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento, con lettera del 24 aprile 1962, ha comunicato che l'edizione invernale della predetta manifestazione avrà luogo in Milano dal 20 al 25 novembre 1962, anzichè dal 29 novembre al 5 dicembre 1962, come precedentemente programmato.

(2793)

Spostamento del periodo di svolgimento del « XII Salone della produzione e della tecnica alberghiero-turistica » e della « XII Fiera di Forlì ».

La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Forlì, con nota del 20 aprile 1962, n. 4404, ha comunicato che il « XII Salone della produzione e della tecnica alberghiero-turistica » e la « XII Fiera di Forlì », avranno luogo in Forlì dal 9 al 23 settembre 1962 anzichè dal 2 al 17 giugno, come precedentemente programmato.

(2794)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Federico Muzi, nato a Roma il 29 marzo 1928, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Roma in data 16 aprile 1953.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(2871)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Avellino

Con decreto ministeriale addì 24 aprile 1962, la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Avellino, viene prorogata fino al 30 aprile 1963 e l'avv. Carlo Flammia è confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio medesimo, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto agli ordinari organi amministrativi, e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura ogni eventuale atto di disposizione. Con il decreto medesimo, viene, altresì, fatto obbligo al commissario governativo di provvedere, entro la scadenza del termine come sopra prorogato e nei modi previsti dalla legge, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli adempimenti di cui all'art. 2364 del Codice civile.

(2795)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica « Destra Mincio », con sede in Volta Mantovana.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 13349 in data 3 maggio 1962, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica « Destra Mincio », con sede in Volta Mantovana (Mantova), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati in data 11 settembre 1960.

(2730)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica dell'Arneo, con sede in Nardò (Lecce)

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 13334 in data 28 aprile 1962, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica dell'Arneo, con sede in Nardò (Lecce), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati in data 18 maggio 1960.

(2659)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Cupello

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1962, n. 5072/2340, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Travaglini Antonio, nato a Casoli l'uno febbraio 1923, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Cupello, estesa mq. 3.205 riportata in catasto alle particelle n. 7-*c* 145-1/5 e 145-*l* del foglio di mappa n. 32 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con il n. 274.

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1962, n. 5071/2341, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a D'Annibale Maria, nata a Cupello il 31 agosto 1920, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Cupello, estese complessivamente mq. 2.330 riportate in catasto alle particelle numeri 69 parte, 53-*o*, 51 1/23 e 51-*l* del foglio di mappa n. 37 del comune di Cupello, e nella planimetria tratturale con i numeri 319 e 320.

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1962, n. 5075/2337, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Lalli Giovanni, nato a Cupello il 5 dicembre 1916, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Cupello, estese complessivamente mq. 1.415 riportate in catasto alle particelle n. 404 parte del foglio di mappa n. 36 ed alle particelle numeri 51-*t* 51-1/5 e 50-*m* del foglio di mappa n. 37 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 348 e 349.

(2797)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Castelnuovo della Daunia

Con decreto ministeriale in data 21 marzo 1962, n. 5370/2317, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Cinicola Settimio, nato a Castelnuovo della Daunia il 16 dicembre 1915, della zona demaniale facente parte del tratturo « Celano-Foggia », in Castelnuovo della Daunia, estesa mq. 4.420 riportata in catasto alla particella n. 63 (a frazionare) del foglio di mappa n. 6 del comune di Castelnuovo della Daunia e nella planimetria tratturale con la lettera *A*.

(2796)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Monteodorisio

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1962, n. 831/209, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Sciascia Giuseppe, nato in Monteodorisio il 28 aprile 1914, ed Alessandrini Assunta, nata in Scerni il 7 settembre 1920, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Cupello e Monteodorisio, estese mq. 9.295 riportate in catasto alle particelle numeri 78 parte, 77 parte, 80-*c*, 79-*d* e 148-*c* del foglio di mappa n. 13 del comune di Monteodorisio, e nella planimetria tratturale con i numeri 443, 444-*a* e 445.

(2798)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del liquidatore della disciolta Società cooperativa agricola « Unione Agricoltori », con sede in Rionero in Vulture (Potenza).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 aprile 1962, il dott. Mario Minervini è nominato liquidatore della Società cooperativa agricola « Unione Agricoltori », con sede in Rionero in Vulture (Potenza), già sciolta senza liquidatore al n. 25 del decreto in data 22 giugno 1960.

(2759)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa di consumo « Bernardino Ramazzini », con sede in Roma.

Con decreto del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 maggio 1962 i poteri conferiti al dott. Giulio Sani, commissario governativo della Società cooperativa di consumo « Bernardino Ramazzini », con sede in Roma, sono stati prorogati dal 4 maggio al 4 novembre 1962.

(2869)

Scioglimento di nove Società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 aprile 1962, le sottoelencate Società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'articolo 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatori:

1) Società cooperativa edilizia « Alto Calore », con sede in Avellino, costituita per rogito Pasquale Clemente, in data 1° luglio 1957, rep. n. 9292;

2) Società cooperativa edilizia « Orizzonte », con sede in Cosenza, costituita per rogito Luigi Goffredo, in data 20 settembre 1954;

3) Società cooperativa di produzione e lavoro « Vetraria Livornese », con sede in Livorno, costituita per rogito Antonio Conetrali, in data 19 dicembre 1945;

4) Società cooperativa edilizia « C.I.M.O. », con sede in Milano, costituita per rogito Agostino Avanzini, in data 13 giugno 1958, rep. n. 4565;

5) Società cooperativa edilizia « Esperia », con sede in Pescara, costituita per rogito Pastore, in data 4 settembre 1953, rep. 14714;

6) Società cooperativa produzione e lavoro « Ariel », con sede in Terni, costituita per rogito Cappello, in data 1° febbraio 1958, rep. 6724;

7) Società cooperativa edilizia « Domus Mea Secunda », con sede in Orvieto (Terni), costituita per rogito Pettirossi, in data 7 ottobre 1953;

8) Società cooperativa di produzione e lavoro « Vecchia Piave », con sede in San Donà di Piave (Venezia), costituita per rogito Giobatta Voltolina, in data 1° aprile 1924;

9) Società cooperativa « Pace e Progresso », con sede in Mogoro (Cagliari), costituita per rogito Efisio Congiu, in data 18 febbraio 1951.

(2756)

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Fra muratori, terrazzieri ed affini - Navacchio », con sede in Navacchio di Cascina (Pisa).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 16 aprile 1962, la Società cooperativa di produzione e lavoro « Fra muratori, terrazzieri ed affini - Navacchio », con sede in Navacchio di Cascina (Pisa), costituita per rogito Antoni in data 26 febbraio 1953, rep. 8899, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del dott. Zannoni Bruno.

(2658)

Scioglimento della Società cooperativa di lavoro « G. Matteotti - fra cavamonti, scalpellini ed affini », con sede in Altamura (Bari).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 aprile 1962 la Società cooperativa di lavoro « G. Matteotti - fra cavamonti, scalpellini ed affini », con sede in Altamura (Bari), costituita per rogito Patella in data 9 dicembre 1945, rep. 3074, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Pietro Bruni.

(2755)

Annullamento del decreto ministeriale in data 12 agosto 1961, concernente lo scioglimento della Cooperativa mista « Agricola Aprilia » (già Cooperativa fra agricoltori danneggiati di guerra), con sede in Aprilia (Latina).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 17 aprile 1962, è stato annullato il precedente provvedimento ministeriale in data 12 agosto 1961, con il quale era stato disposto lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, della Cooperativa mista « Agricola Aprilia » (già Cooperativa fra agricoltori danneggiati di guerra), con sede in Aprilia (Latina), e la nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Antonio Cavaliere.

(2645)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 92

Corso dei cambi del 16 maggio 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,74	620,73	620,72	620,80	620,74	620,70	620,77	620,70	620,74	620,70
$ Can.	570,62	569,75	569,75	570 —	569,50	570,50	569,75	571 —	570,62	569,75
Fr. Sv.	143,44	143,42	143,45	143,455	143,40	143,41	143,60	143,35	143,44	143,40
Kr. D	90,01	90,05	90,02	90,03	90,05	90,01	90,05	90 —	90,01	90 —
Kr. N.	87,08	87,09	87,08	87,08	87 —	87,07	87,06	87,05	87,08	87,05
Kr. Sv.	120,64	120,60	120,65	120,69	120,55	120,62	120,665	120,60	120,64	120,60
Fol.	172,79	172,79	172,81	172,80	172,80	172,78	172,80	172,75	172,79	172,80
Fr. B.	12,48	12,47	12,475	12,47625	12,47	12,48	12,4705	12,45	12,48	12,48
Fr. Fr. (N.F.)	126,68	126,69	126,67	126,70	126,71	126,67	126,70	126,65	126,68	126,68
Lst.	1746,15	1746,35	1746,60	1746,70	1746,25	1746,14	1746,25	1746 —	1746,11	1746,20
Dm. occ.	155,17	155,18	155,21	155,195	155,15	155,17	155,19	155,15	155,17	155,18
Scell. Austr.	24,05	24,06	24,06	24,06	24,045	24,06	24,055	24,05	24,05	24,06
Escudo Port.	21,78	21,78	21,80	21,785	21,80	21,78	21,77	21,78	21,78	21,78

Media dei titoli del 16 maggio 1962

Rendita 5 % 1935	107,725
Redimibile 3,50 % 1934	100,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	101,225
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,825
Id. 5 % (Città di Trieste)	101,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	101,35
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	102,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	103,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,375
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	103,15

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 maggio 1962

1 Dollaro USA	620,785
1 Dollaro canadese	569,875
1 Franco svizzero	143,527
1 Corona danese	90,04
1 Corona norvegese	87,07
1 Corona svedese	120,677
1 Fiorino olandese	172,80
1 Franco belga	12,473
1 Franco nuovo (N.F.)	126,70
1 Lira sterlina	1746,475
1 Marco germanico	155,192
1 Scellino austriaco	24,057
1 Escudo port.	21,777

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso per esami a quattro posti di volontario nella carriera per l'emigrazione

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1341;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di volontario nella carriera per l'emigrazione.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

I) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;

II) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trenta, salvo quanto stabilito dal successivo art. 3;

III) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o in scienze economiche-marittime, conseguita presso una Università della Repubblica o altro Istituto equiparato;

IV) buona condotta che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

V) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra e per causa di guerra e sempreché non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni proprie della carriera dell'emigrazione.

VI) attitudine professionale, di cui all'art. 223, lettera *b*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da accertarsi nei modi indicati nel successivo art. 5.

Possono essere ammessi al concorso gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1341.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato nel n. II) del precedente del precedente art. 2, è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti dalle vigenti disposizioni di legge;

e) per i profughi dai territori di confine, per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) *c*) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

5) per gli assistenti ordinari, straordinari, volontari ed incaricati di Università od Istituti di istruzione universitaria il limite massimo di età è elevato entro i termini indicati nell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 1950, n. 465.

Nei casi indicati dal n. 1) al n. 5) ed anche quando sia possibile il cumulo dei benefici, non è ammesso superare il limite massimo di 40 anni;

6) il limite massimo è protratto fino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

7) il limite massimo di età è inoltre protratto fino a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, e per gli appartenenti alle categorie cui sono estesi gli stessi benefici, salvo le esclusioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;

b) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 12, ultimo comma della legge stessa;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli impiegati civili di ruolo dello Stato, che siano in possesso degli altri necessari requisiti;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 200, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale - Ufficio I, devono essere presentate o fatte pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica anche se l'aspirante risiede all'estero. Insieme alla domanda e comunque non oltre la scadenza del predetto termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dovranno altresì essere presentati o fatti pervenire i due documenti indicati ai numeri I) e II) del sesto comma del presente articolo.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopraindicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La mancata presentazione dei predetti documenti nel termine soprariferito comporta senz'altro l'esclusione dal concorso.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita e, se nato all'estero, il Comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che, pur avendo superato l'età di trenta anni, chiede l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno dei requisiti particolari fra quelli previsti nel precedente art. 3, dovrà indicare in base a quale titolo ha diritto alla elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) di quale titolo di studio sia in possesso, specificando presso quale Università o Istituto lo abbia conseguito e in quale data;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) in quale lingua, scelta fra il francese, l'inglese, il tedesco e lo spagnolo, intenda sostenere la prova obbligatoria di lingua estera scritta e orale.

L'aspirante dovrà altresì specificare, fornendo anche le eventuali indicazioni negative:

a) se coniugato, il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita del coniuge;

b) se residente all'estero, l'ultimo domicilio in Italia e qualora sia coniugato, l'ultimo domicilio in Italia o all'estero del coniuge;

c) se, e in quali lingue estere (francese o inglese o tedesco o spagnola o portoghese, esclusa quella scelta per la prova obbligatoria), l'aspirante desideri sostenere le prove facoltative scritte e orali, o entrambi le prove, come indicato nel successivo art. 8;

d) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali, precedenti rapporti di pubblico impiego;

e) il proprio domicilio e l'indirizzo al quale chiede che sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso e che siano restituiti, a concorso ultimato, i documenti presentati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; qualora questi risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Alla domanda l'aspirante dovrà allegare i seguenti documenti, anche se egli sia dipendente di ruolo dello Stato:

I) *a*) se abbia già prestato servizio militare o se sia stato dichiarato « abile arruolato »: copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in carta da bollo da L. 200 rilasciato dalla competente autorità militare;

b) se sia stato dichiarato riformato o rivedibile: certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune competente e provvisto del visto di conferma del commissario di leva e della competente autorità diplomatica o consolare italiana, da cui risultino le indicazioni relative alla cause che hanno determinato la dichiarazione di inabilità permanente o temporanea al servizio militare;

c) se non sia stato ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune competente o dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana;

d) se abbia già prestato servizio militare o se sia stato dichiarato « abile arruolato » e successivamente sia stato dichiarato riformato, l'aspirante potrà presentare o il documento sub *a*) o il documento sub *b*);

II) il certificato medico su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che egli è in grado di affrontare qualsiasi clima, e che non ha imperfezioni fisiche a meno che queste siano state contratte in guerra e per causa di guerra e semprechè non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni proprie della carriera dell'emigrazione; tale certificato dovrà essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana cui spetta di autenticare o eventualmente tradurre il certificato, previa dichiarazione che esso è stato rilasciato da sanitario di sua fiducia.

Il possesso del predetto requisito può essere accertato con visita medica di controllo da parte dell'Amministrazione in qualsiasi momento.

I documenti indicati nei precedenti numeri I) e II) devono essere in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Il requisito dell'attitudine professionale di cui all'art. 223, lettera *b*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sarà accertato mediante colloquio nel quale gli aspiranti debbono dar prova della propria attitudine ad orientarsi nei principali problemi internazionali in relazione ai fenomeni migratori.

Il colloquio si svolgerà con la Commissione di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1341.

La data fissata per il colloquio, che avrà luogo presso il Ministero degli affari esteri, sarà comunicata individualmente agli aspiranti non meno di dieci giorni prima.

Gli aspiranti dovranno presentarsi al colloquio muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) provvista della firma del concorrente; autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in quattro prove scritte ed una orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) economia politica con particolare riguardo ai problemi connessi con i fenomeni migratori;

b) diritto privato e diritto internazionale privato;

c) diritto del lavoro;

d) lingua francese o inglese o tedesca o spagnola, a scelta del concorrente.

L'esame orale verterà, oltre che sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

1) diritto costituzionale, amministrativo e internazionale pubblico;

2) diritto della navigazione;

3) legislazione del lavoro comparata;

4) elementi di statistica.

Le tesi dei programmi d'esame sono pubblicate nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 7.

Il punteggio per ogni prova è espresso in ottantesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno cinquantasei ottantesimi nelle prove scritte e non meno di quarantotto ottantesimi in ciascuna di esse. Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere almeno quarantotto ottantesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte, eventualmente aumentata del punteggio riportato nelle prove scritte di lingue facoltative di cui al successivo art. 8, e dal voto riportato nella prova orale, eventualmente aumentato del punteggio riportato nelle prove orali di lingue facoltative.

Art. 8.

Esclusa la lingua scelta per la prova obbligatoria, l'aspirante può chiedere di essere sottoposto alla prova facoltativa scritta o orale, o ad entrambe le prove, nelle lingue francese, inglese, tedesca, spagnola e portoghese.

Per ciascuna prova scritta sostenuta nelle lingue facoltative sopraindicate il concorrente può conseguire un massimo di due punti purchè raggiunga la sufficienza, di almeno punti 1,2. Il punteggio conseguito si aggiunge alla media dei voti riportata nelle prove scritte obbligatorie sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale.

Per le prove orali di lingue facoltative il concorrente può beneficiare di un massimo di due punti per ciascuna lingua, purchè raggiunga la sufficienza di almeno punti 1,2. Il punteggio conseguito si aggiunge al voto, espresso in ottantesimi, riportato nella prova orale obbligatoria, sempre che il candidato abbia ottenuto in questa ultima la sufficienza.

Art. 9.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere i temi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 6; quattro ore per svolgere quelli di lingua estera.

Le prove scritte saranno tenute in giorni consecutivi, non compresi quelli festivi; la prova orale dura complessivamente non meno di un'ora.

La prova scritta obbligatoria e quelle facoltative di lingua estera consistono in una composizione con l'uso del vocabolario, quelle orali, prevalentemente in una conversazione nella lingua estera con l'esaminatore.

I candidati dovranno presentarsi alle prove di esame forniti di uno dei documenti di riconoscimento indicati nel precedente art. 5.

Art. 10.

Le prove di esame avranno luogo in Roma.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse e ne sarà dato avviso, entro lo stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai fini della predisposizione delle aule e del materiale delle prove scritte di esame, il Ministero all'atto della comunicazione individuale potrà invitare i candidati a confermare la loro intenzione di partecipare al concorso.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale, l'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui debbono sostenerla.

Art. 11.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza, dovranno presentare o far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale - Ufficio I, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecpato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi ai sensi della circolare n. 247 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex-combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti ed i prigionieri di guerra, dovranno produrre, a secondo delle forze armate di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in carta da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 2860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita dichiarazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati o invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

f) i figli dei mutilati ed invalidi, di cui alla precedente lettera *d*), dovranno comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno comprovare la loro qualifica presentando il certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscano di pensione;

h) gli orfani dei caduti in guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto;

i) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, in carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100;

n) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali debbono presentare il certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'Università o dell'Istituto di istruzione universitaria, attestante la nomina ad assistente universitario, la continuità e la qualità del servizio prestato;

r) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata, la natura e la qualità del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, rilasciata dalla competente autorità militare.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale - Ufficio I, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100.

I concorrenti che abbiano superato l'età di trenta anni e che siano in possesso di uno o più requisiti particolari tra quelli previsti dal precedente art. 3, dovranno presentare inoltre, gli appositi documenti specificati nel precedente art. 12, salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di preferenza o precedenza;

2) diploma originale o copia, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio, debitamente autenticata dalla autorità scolastica che ha emesso il documento, o da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato rilasciato, l'aspirante dovrà produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100;

4) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200; se l'aspirante è nato all'estero il certificato sarà rilasciato dall'ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica di Roma.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3, 4 e 5 non possono essere di data anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti avranno ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato dovranno presentare soltanto:

a) titolo di studio;

b) copia integrale dello stato matricolare, in carta da bollo da L. 200, di data non anteriore a quella in cui avranno ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta da bollo da L. 100 (rilasciata dall'Amministrazione da cui dipendono), dalla quale risulti se il concorrente sia attualmente sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 14.

Il Ministro, valutati, a norma dell'art. 5 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i titoli di preferenza degli idonei a parità di merito nonchè i titoli di precedenza che danno luogo a riserva di posti, dichiara con proprio decreto i vincitori del concorso.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei e quella dei vincitori del concorso sono pubblicate nel «Foglio di comunicazione» del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro per gli affari esteri, volontari nella carriera per la emigrazione per prestare il servizio di prova stabilito dall'art. 224 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il volontario, che senza giustificato motivo non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1962

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1962
Registro n. 170, foglio n. 280. — BAGNOLI

TABELLA

I. — *Economia politica, con particolare riguardo ai problemi connessi con i fenomeni migratori*

1. I bisogni. I beni. L'utilità. La ricchezza. Il reddito: formazione, distribuzione ed impiego del reddito. Il valore.

2. L'equilibrio del consumatore. La domanda individuale. L'elasticità della domanda individuale. La rendita del consumatore.

3. I fattori della produzione: complementarietà e sostituibilità tra fattori della produzione. Produttività media e produttività marginale di un fattore della produzione. La legge della produttività decrescente. L'ottimo impiego dei fattori della produzione. Il costo fisso, il costo variabile, il costo totale, il costo medio e il costo marginale. L'equilibrio dell'impresa in periodo lungo. L'equilibrio dell'impresa in periodo breve. La curva di offerta della singola impresa in condizioni di concorrenza.

4. Lo scambio dei beni. La domanda collettiva. L'offerta collettiva. Il mercato e le forme di mercato. Il prezzo in condizioni di concorrenza. Il prezzo in condizioni di monopolio, di monopolio parziale, di duopolio, di oligopolio e di monopolio bilaterale.

5. La formazione del prezzo dei servizi produttivi in condizioni di concorrenza e in condizioni di monopolio Le risorse naturali e la rendita. Il lavoro e il salario. Il mercato del lavoro. L'occupazione e la disoccupazione; la disoccupazione stagionale, ciclica secolare e tecnologica. Il risparmio e l'investimento. Il capitale e il saggio di interesse. Le teorie dell'interesse. L'impresa, il rischio e il profitto.

6. Lo scambio e la moneta. Le funzioni della moneta. Classificazione della moneta. Il valore della moneta. La velocità di circolazione della moneta. L'equazione dello scambio. I sistemi economici a moneta aurea e quelli a moneta inconvertibile.

7. Nozione e funzione del credito. Il credito, il risparmio e la moneta. Il credito alla produzione e il credito al consumo. Le banche come organi di credito. L'Istituto di emissione. La scuola bancaria e la scuola metallica. Le banche ordinarie di credito. Il credito industriale a media e a lunga scadenza. La politica dello sconto. Il mercato monetario e il mercato finanziario.

8. Il movimento internazionale dei beni. Il movimento internazionale del capitale. Il movimento internazionale del lavoro. La bilancia dei pagamenti. La bilancia commerciale. La teoria dei costi comparati. La teoria della domanda. Offerta internazionale.

9. Il cambio fra sistemi economici a moneta aurea. Il meccanismo dell'equilibrio fra sistemi economici e moneta auera. Il cambio fra sistemi economici a moneta inconvertibile. Il meccanismo dell'equilibrio fra sistemi economici a moneta inconvertibile. Il problema della convertibilità e della trasferibilità monetarie.

10. Il movimento delle popolazioni e le teorie del movimento della popolazione da Malthus ai giorni nostri. Lo sviluppo economico dei principali Paesi e le teorie dello sviluppo economico. I movimenti migratori nell'Ottocento e nel Novecento. Le cause dei movimenti migratori. L'optimum di popolazioni e le migrazioni come mezzo per eliminare l'anti-economica distribuzione mondiale delle popolazioni. Le alternative all'emigrazione. Gli effetti democrafici delle migrazioni: a) nei paesi d'emigrazione; b) nei paesi d'immigrazione. Gli effetti economici delle migrazioni: a) nei paesi d'emigrazione; b) nei paesi d'immigrazione. Gli oggetti sociali delle migrazioni: a) nei paesi d'emigrazione; b) nei paesi d'immigrazione. Le migrazioni e il movimento internazionale dei capitali dai paesi di emigrazione ai paesi d'immigrazione. Le migrazioni e il movimento internazionale dei beni e dei capitali nei paesi di immigrazione. Le migrazioni, la produttività del lavoro. Il saggio dei salari e il movimento sindacale. Le migrazioni, la occupazione, la disoccupazione e il movimento sindacale. Le limitazioni e il controllo delle migrazioni. Le caratteristiche della struttura economica italiana. Il mercato del lavoro in Italia. L'occupazione e la disoccupazione in Italia e nelle diverse regioni d'Italia. Le caratteristiche dell'emigrazione italiana. La struttura e le condizioni demografiche ed economiche dei principali paesi d'immigrazione. Il mercato del lavoro nei principali paesi d'immigrazione.

11. Organismi internazionali interessati ai fenomeni migratori: il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC), l'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), l'Organizzazione europea per la cooperazione economica (OECE), il Comitato intergovernativo per le migrazioni europee (CIME), il Consiglio d'europa, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), la Comunità economica europea (CEE).

II. — *Diritto privato e diritto internazionale privato*

a) Diritto privato:

1. Nozione e fondamento del diritto. Principi generali. Partizione del diritto. Fonti del diritto. La codificazione.

2. Interpretazioni delle norme giuridiche. Limiti di efficacia delle norme giuridiche. Il diritto soggettivo: definizioni, caratteri e categorie. Acquisto, perdita e modificazione del diritto.

3. Il negozio giuridico. Classificazione dei negozi. Elementi del negozio. Formazione e manifestazione della volontà negoziale. L'oggetto la causa e la forma del negozio. Vicende del negozio: nullità, annullabilità, risoluzione, rescissione. La rappresentanza.

4. Persone fisiche. Capacità giuridica e capacità di agire. Diritti della personalità. Gli istituti di tutela della persona fisica. Stato civile.

5. Persone giuridiche. Requisiti di esistenza. Capacità e rappresentanza.

6. Famiglia. Matrimonio. Rapporti patrimoniali fra coniugi. Filiazione ed adozione.

7. Successioni. Concetto e principi fondamentali della successione per causa di morte Effetti della successione. Successione a titolo universale e a titolo particolare. Capacità di

succedere e diritto di rappresentazione. Successioni legittime. Successione testamentaria: capacità di testare e di ricevere per testamento. Volontà testamentaria e sua manifestazione. Acquisto dell'eredità e del legato. Rapporti fra coeredi. Donazione.

8. Diritti reali. Nozioni e classificazione delle cose e dei beni. Proprietà: modi di acquisto e perdita della proprietà. Comunione e condominio. Servitù. Possesso.

9. Diritti di obbligazioni. Concetto ed elementi dell'obbligazione. Modificazioni soggettive ed oggettive del rapporto obbligatorio. Adempimento, inadempimento, estensione dell'obbligazione.

10. Contratti in generale. Classificazione dei contratti. Principali tipi di contratto.

11. Contratto di trasporto.

12. Contratti bancari, contratti di assicurazione. Contratto di mandato.

13. L'impresa: l'imprenditore, l'azienda. La società: concetto generale. La società per azioni: costituzione, organi sociali, rapporti interni, rapporti con terzi. La società a responsabilità limitata. Le cooperative, le mutue. I consorzi.

14. I diritti sui beni immateriali (proprietà industriale, letteraria ed artistica. Marchi, disegni modelli e brevetti).

15. Titoli di credito: cambiale ed assegno bancario. Titoli rappresentativi delle merci.

16. Fallimento. Concordato preventivo. Liquidazione coatta amministrativa.

17. Tutela dei diritti: trascrizione, prove, privilegi e garanzie patrimoniali, tutela giurisdizionale dei diritti. Prescrizione e decadenza.

b) Diritto internazionale privato:

1. Nozioni generali: natura e funzione delle norme di diritto internazionale privato. Interpretazione e limiti di funzionamento delle norme di diritto internazionale privato. L'adattamento delle norme straniere richiamate. Pesone fisiche e persone giuridiche. Cittadinanza e nazionalità. Acquisto e perdita della cittadinanza italiana. Condizione giuridica dello straniero, in particolare dello straniero lavoratore. Rapporti di famiglia. Diritti reali. Successioni. Donazioni. Obbligazioni, con particolare riguardo ai contratti di lavoro e contratti di trasporto. Forma degli atti. Convenzioni relative al diritto internazionale privato che interessano i settori del lavoro e dell'emigrazione. Regolamento internazionale assicurazioni sociali.

2. Nozioni di diritto processuale internazionale, con particolare riguardo ai limiti della giurisdizione italiana ed al riconoscimento delle sentenze straniere .

III. — *Diritto del lavoro*

1. I principi della costituzione: significato, origine ed attuazione. L'organizzazione dello Stato per il diritto del lavoro: Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Gli istituti previdenziali ed assistenziali. I sindacati. Gli enti di patronato.

2. Le fonti del diritto del lavoro. Il contratto collettivo del lavoro e lo sciopero.

3. Il contratto individuale di lavoro. L'obbligazione di lavoro ed il rapporto di lavoro. Prestatore di lavoro ed imprenditore. Qualifiche professionali. Stipulazione del contratto di lavoro: collocamento ed assunzione obbligatoria. Validità ed efficacia del contratto di lavoro.

4. Svolgimento del rapporto di lavoro. Diritti e doveri delle parti del rapporto. Vicende del rapporto.

5. Estinzione del rapporto di lavoro. Varie forme di recesso. Limitazioni al recesso dell'imprenditore. Effetti della estinzione del rapporto.

6. Tutela dei diritti del prestatore di lavoro. Indisponibilità dei diritti del prestatore di lavoro. Prescrizione e decadenza.

7. Tutela previdenziale del prestatore di lavoro. Previdenza, assistenza e sicurezza sociale. Igiene e sicurezza del lavoro. La protezione del lavoro della donna e del fanciullo.

8. Le forme di assicurazione sociale. I principi caratteristici del sistema italiano di assicurazione sociale. L'automaticità delle prestazioni.

9. Le varie forme di assistenza dei lavoratori. L'assistenza legale del contenzioso. L'assistenza per la casa ai lavoratori. La cooperazione.

10. L'organizzazione internazionale del lavoro.

11. Principi generali in materia di sicurezza e previdenza sociale nei recenti accordi internazionali.

IV. — *Diritto costituzionale, amministrativo e internazionale pubblico*

a) Diritto costituzionale ed amministrativo:

1. Concetto e partizione del diritto pubblico.

2. Lo Stato: elementi e potestà. Caratteristiche generali dello Stato moderno. La personalità giuridica e le funzioni dello Stato: la divisione dei poteri. Struttura dello Stato: forme di Stato e forme di Governo.

3. La rappresentanza politica. L'ordinamento costituzionale italiano. Gli organi: Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo. L'ordinamento regionale. La Corte costituzionale.

4. La funzione legislativa: forme dell'attività legislativa, legge formale, regolamenti ed altri atti normativi.

5. La funzione giurisdizionale: posizione e garanzie della magistratura.

6. Il diritto amministrativo e le sue funzioni. Concetto di pubblica Amministrazione e di organo.

7. L'organizzazione amministrativa. L'Amministrazione diretta centrale e locale. L'Amministrazione autarchica: enti territoriali e non territoriali. Organi attivi, organi consultivi, organi di controllo.

8. I mezzi dell'azione amministrativa: il regime amministrativo dei beni, le prestazioni dei privati all'Amministrazione.

9. Gli atti amministrativi: classificazione e tipi.

10. La giustizia nell'Amministrazione: tutela dei diritti ed interessi dei singoli, ricorsi amministrativi, tutela giurisdizionale.

11. Legislazione sull'emigrazione. Concetto di emigrante. Il trasporto dell'emigrante. Tutela degli emigranti all'interno, durante il viaggio e all'estero. Commissario governativo di bordo, assistenti sociali. Emigrazione clandestina.

b) Diritto internazionale pubblico:

1. Struttura della comunità internazionale. Principi ispiratori e caratteri del suo ordinamento. L'ordinamento internazionale e gli ordinamenti interni degli Stati.

2. Le norme dell'ordinamento internazionale e i loro caratteri. Validità ed efficacia delle norme internazionali.

3. I soggetti. La personalità internazionale degli Stati. Soggetti internazionali diversi dagli Stati. Personalità delle unioni di Stati. Gli Stati giuridici soggettivi internazionali.

4. Organi dei singoli Stati per le relazioni internazionali. Organi di istituzioni internazionali e organi internazionali.

5. I fatti giuridici. Atti giuridici. Accordi. Fatti illeciti. La responsabilità internazionale.

6. La sovranità territoriale degli Stati. Diritti su territori altrui.

7. Limiti dell'attività degli Stati rispetto agli individui nel loro ordinamento interno. La tutela dei diritti dell'uomo. Trattamento dei cittadini. Protezione del cittadino all'estero. Consoli e funzioni consolari. Trattamento degli stranieri.

8. Trattati collettivi e bilaterali concernenti la cooperazione internazionale nel campo sociale, del lavoro e della emigrazione. Aspetti giuridici, sviluppo ed attività delle organizzazioni internazionali, ed in particolare di quelle interessate ai settori del lavoro e dell'emigrazione.

9. Procedimenti di soluzione delle controversie internazionali. Arbitrato. Corte internazionale di giustizia. Procedimenti per la tutela dei diritti. Autotutela. Tutela associata.

10. Lo stato di guerra e il rapporto di neutralità.

V. — *Diritto della navigazione*

1. Ordinamento amministrativo della navigazione marittima ed aerea. Regime amministrativo delle navi e degli aeromobili. Polizia della navigazione.

2. Personale della navigazione marittima ed aerea. Contratto di arruolamento. Comandante ed equipaggio della nave e dell'aeromobile.

3. Proprietà ed armamento della nave e dell'aeromobile. Esercizio della nave e dell'aeromobile. Contratti di utilizzazione con particolare riguardo al trasporto di personale. Responsabilità dei proprietari, armatori ed esercenti.

4. Contribuzioni delle avarie comuni. Assistenza e salvataggio. Assicurazione. Garanzie relative alla navigazione.

5. Le disposizioni penali e disciplinari del Codice della navigazione. Disposizioni processuali.

VI. — *Legislazione del lavoro comparata*

1. L'organizzazione sindacale e il contratto collettivo nei principali passi del mondo.

2. Nozioni generali del diritto del lavoro nei paesi più importanti per l'emigrazione italiana ed in particolare nei paesi della Comunità Economica Europea.

3. La posizione del lavoratore italiano nei principali paesi di emigrazione.

4. I principi di diritto del lavoro nei trattati della CECA e della CEE

VII. — *Elementi di statistica*

Il metodo statistico e i suoi procedimenti. Rilevazione dei dati. Misura dei fenomeni statistici. Rappresentazioni grafiche. Integrazione e comparazione dei dati.

Roma, addì 28 febbraio 1962

Il Ministro: SEGNI

(2839)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catania

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 736 del 16 febbraio 1961, con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni della provincia di Catania al 30 novembre 1960;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con proprio decreto n. 4651 del 4 gennaio 1962;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla predetta Commissione;

Visti gli articoli 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idoneti al concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catania alla data del 30 novembre 1960:

1. Scaringi dott. Carmelo . .	punti	139,16	su 200
2. Leonardi dott. Giuseppe . . .	»	123,40	»
3. Russo dott. Giuseppe . . .	»	108,60	»
4. Lo Presti dott. Salvatore . . .	»	107,82	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e in quello dei Comuni interessati.

Catania, addì 20 aprile 1962

Il medico provinciale: SCUDERI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1960, concorso bandito con decreto n. 736 del 16 febbraio 1961;

Viste le domande presentate dai concorrenti risultati idonei nel predetto concorso, con l'indicazione delle sedi in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 34 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 24 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono nominati, in via di esperimento, per un biennio, al posto di ufficiale sanitario presso il Comune, a fianco di ciascuno indicato:

1) Scaringi dott. Carmelo: Scordia;
2) Leonardi dott. Giuseppe: Linguaglossa.

I predetti sanitari dovranno assumere servizio presso i rispettivi Comuni entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla notifica del presente decreto, con l'avvertenza che, in difetto, saranno dichiarati rinunziatari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Catania, addì 20 aprile 1962

Il medico provinciale: SCUDERI

(2568)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 106351 del 31 dicembre 1960, con cui fu bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, alle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1960;

Visti gli atti relativi ai lavori della Commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria di merito formata a conclusione di detti lavori, in seduta 2 aprile 1962;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso di cui trattasi;

Visti gli articoli 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296:

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso nelle premesse indicato, con votazione su 100:

1. Benatti Giorgio	punti	60,506
2. Ferretti Ezio	»	60,035
3. Sighinolfi Luigi	»	57,880
4. Gerola Leonida	»	57,630
5. Gigola Giov. Maria	»	55,663
6. Merico Gustavo	»	55,231
7. Bellicini Giacomo	»	55,095
8. Marcoli Candido	»	54,956
9. Brocco Gaetano	»	54,440
10. Francesconi Giovanni . . .	»	54,081
11. Molà Onorato . . .	»	53,269
12. Allocchio Enrico	»	53,195
13. Faini Andrea	»	52,290
14. Marchi Luigi	»	52,214
15. Corippo Corrado	»	52,137
16. Bettini Franco	»	52,107
17. Negri Ugo	»	51,939
18. Pelli Ferdinando	»	51,572
19. Monforte Mariano	»	51,287
20. Gatti Giuseppe	»	51,187
21. De Giuli Giancarlo	»	51,169
22. Pinna Antonio	»	51,051
23. Tomasi Francesco	»	50,840
24. Pezzola Bortolo	»	50,740
25. Bertolini Italo	»	50,693
26. Pollini Bortolo	»	50,501
27. Marcianò Vincenzo	»	50,401
28. Gorni Giovanni	»	50,394
29. Piacentini Gian Carlo	»	50,016
30. Pietta Ignazio	»	50,014
31. Cortese Carmelo	»	49,836
32. Tonini Gabriele	»	49,595
33. Campanini William	»	49,517
34. Rossi Aurelio	»	49,257
35. Grazioli Arrigo	»	49,035
36. Briganti Vito	»	49,011
37. Bonfà Milano	»	48,922
38. Pagliani Gian Luigi	»	48,904
39. Atropia Giuseppe	»	48,843

40. Passega Marco . . . punti 48,761
41. Carrara Domenico . . . » 48,669
42. Pace Carlo . . . » 48,609
43. Ventriglia Giuseppe . . . » 48,516
44. Rossi Giusto . . . » 48,443
45. Tenchini Ugo . . . » 48,100
46. De Stefano Angelo . . . » 48,089
47. Sardini Sandrino . . . » 47,933
48. Alloisio Francesco . . . » 47,906
49. Rossini Brunone . . . » 47,878
50. Bellelli Francesco . . . » 47,765
51. Zappia Bruno . . . » 47,531
52. Zani Ettore . . . » 47,375
53. Giovanelli Aldo . . . » 47,169
54. Zanini Guglielmo . . . » 47,049
55. Ferrari Mario . . . » 46,891
56. Battaglia Domenico . . . » 46,887
57. Maninetti Bortolo . . . » 46,822
58. Faconti Alessandro . . . » 46,622
59. Castelli Renzo . . . » 46,589
60. Gilardoni Onorato . . . » 46,525
61. Bettani Pietro . . . » 46,270
62. Ranzanici Giovanni . . . » 46,193
63. Santelli Virginio . . . » 46,133
64. Giraldi Alfredo . . . » 46,000
65. Del Frate Francesco . . . » 45,983
66. Mariani Tommaso . . . » 45,895
67. Pasini Vinicio . . . » 45,800
68. Roncali Battista . . . » 45,641
69. Volpogni Domenico . . . » 45,636
70. Ghiglione Pietro . . . » 45,572
71. Zordan Renato . . . » 45,508
72. Domenicali Giacomo . . . » 45,491
73. Bianchi Marco . . . » 45,479
74. Negroni Pier Antonio . . . » 45,431
75. Rota Gian Luigi . . . » 45,423
76. Lazzari Gian Battista . . . » 45,395
77. Ghidinelli Sergio . . . » 45,390
78. Kliner Giovanni . . . » 45,235
79. Chiappano Silvio . . . » 45,113
80. Gatti Vittorio . . . » 45,051
81. Ferrari Lucio . . . » 44,956
82. Tagusa Filippo . . . » 44,744
83. Giulietti Tarcisio, nato l'11 aprile 1931 . » 44,500
84. Daconto Michele . . . » 44,500
85. Chimina Alberto . . . » 43,925
86. Raffagnato Vittorio . . . » 43,919
87. Savini Gianni Luigi . . . » 43,109
88. Cazzola Franco . . . » 42,610
89. Floridia Biagio . . . » 42,358
90. Catarrasi Vincenzo . . . » 42,226
91. Rossi Giuseppe . . . » 41,683
92. Mazzara Vincenzo . . . » 41,668
93. Zanoboli Giorgio . . . » 40,755
94. Prati Sandro . . . » 40,692
95. Adani Pietro . . . » 40,625
96. Cominardi Mario . . . » 40,580
97. Manaresi Antonio . . . » 40,518
98. Rossi Romeo . . . » 40,500
99. Biancardi Aldo . . . » 40,434
100. Bonvicini Sergio . . . » 40,368
101. Cocconi Ivo, coniugato . . . » 40,000
102. Rizzi Giuseppe . . . » 40,000
103. Benedetti Luigi . . . » 39,574
104. Trimarchi Vincenzo . . . » 39,430
105. Martinazzoli Angelo . . . » 39,417
106. Gatti Giorgio . . . » 38,880
107. Strada Giovanni . . . » 38.686
108. Quintarelli Giuseppe, nato il 4 giugno 1933 » 38,500
109. Sangalli Edoardo . . . » 38,500
110. Luccisano Nicola . . . punti 38,364
111. Barucco Armando . . . » 38,152
112. Loparco Giovanni . . . » 38,120
113. Maffessoli Mario, nato il 3 marzo 1933 . » 38,000
114. Bellico Carlo . . . » 38,000
115. Begnis Silvano . . . » 37,829
116. Bottura Tiziano . . . » 37,813
117. Falanga Francesco . . . » 36,954

Con separato decreto sarà provveduto alla dichiarazione dei vincitori.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia, nonchè pubblicato per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio e della Prefettura, nonchè agli albi dei Comuni e dei Comuni capo consorzio interessati.

Brescia, addì 9 aprile 1962

Il medico provinciale: RAFFO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con cui è stata approvata la graduatoria dei 117 candidati idonei al concorso per posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1960;

Tenuti presenti l'ordine di graduatoria dei candidati idonei e l'ordine preferenziale in cui le condotte sono state elencate da ciascuno di essi;

Dato atto che l'applicazione delle norme sulla precedenza a parità di merito è avvenuta col precedente, citato decreto e che non ricorrono condizioni per l'applicazione di quella sulla preferenza assoluta;

Visti gli articoli 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati concorrenti sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Benatti Giorgio: Gardone Val Trompia (capoluogo);
2) Ferretti Ezio: Rodengo Saiano;
3) Sighinolfi Luigi: Cortefranca;
4) Gigola Giov. Maria: Quinzano d'Oglio (rione Mercato);
5) Merico Gustavo: Darfo (2ª condotta);
6) Bellicini Giacomo: Chiari (2ª condotta);
7) Marcoli Candido: Ponte di Legno;
8) Brocco Gaetano: Borno (Consorzio con Ossimo);
9) Francesconi Giovanni: Seniga;
10) Molà Onorato: Lozio.

Non si fa luogo a dichiarazione di vincitore per la seconda condotta di Carpenedolo in quanto che questa, con deliberazione approvata, è stata soppressa.

Il dott. Gerola Leonida, 4° in graduatoria, non ottiene nessuna assegnazione, essendo le due condotte da lui indicate già assegnate a quelli che lo precedono in graduatoria.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni o Comuni capo consorzio interessati.

Brescia, addì 9 aprile 1962

Il medico provinciale: RAFFO

(2511)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.